

Statuto Associazione ACCA ETS

Articolo 1- Costituzione, denominazione e sede. Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) è costituita l'Associazione denominata *Associazione ACCA ETS*. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Ente del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del d. lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Baltea n. 1/A, e potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare in merito a variazioni della sede e alla eventuale costituzione e soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2- Principi ispiratori e scopi. Associazione ACCA ETS ha come scopo il perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale previste alle seguenti lettere dell'art. 5 del C.T.S.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, nello specifico, intende operare nella promozione di iniziative inerenti a: cultura e intercultura come beni comuni, con percorsi di valorizzazione della creatività, dei linguaggi artistici, della storia, della memoria, della tradizione e delle sue innovazioni adottando gli strumenti e le metodologie della mediazione interculturale, anche nelle scuole; formazione come strumento di sviluppo personale e sociale life long, come una componente permanente della propria attività di lavoro e del proprio sviluppo personale; attività a favore della cittadinanza attiva attraverso percorsi partecipativi e co-progettazione di progetti e processi che alleino soggetti pubblici e privati, con particolare attenzione all'immaginazione e alla reinvenzione civica-partecipata dello spazio pubblico e al coinvolgimento dei giovani, ma anche in ottica intergenerazionale, alla vita democratica e di cittadinanza attiva, all'autonomia e al contempo alla connessione tra persone, e l'insegnamento all'analisi critica di argomenti politici o sociali. L'associazione individua un valore di merito nei principi e nei metodi della divulgazione, dell'apprendimento non formale, reciproco; e nella governance partecipativa, con dimensione mondiale, europea, nazionale, regionale e locale, al fine di perseguire un impatto sostenibile con attività intese a promuovere le politiche di sviluppo a livello locale, per combattere l'esclusione socioeconomica e democratica; promozione delle nuove tecnologie come strumento di conoscenza, inclusione sociale, cittadinanza digitale onlife (nesso tra offline e online) e salvaguardia ambientale, con attività quali progetti e percorsi formativi, applicazioni web o siti internet o altro, che abbiano nelle nuove tecnologie una via di implementazione o promozione; contribuire al benessere sociale, la salute e la solidarietà come elementi fondamentali per la qualità della vita; sostenere la cultura del lavoro e la creatività, valorizzando la cultura del lavoro per sviluppare la creatività della persona e del gruppo nell'ottica della condivisione mutualistica di competenze, risorse e scambio di conoscenza. Per questo l'Associazione si prefigge di esplorare il dialogo tra passato e futuro grazie a uno scambio intergenerazionale e interculturale del know-how, e la costruzione di communities per la lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni nell'ambito lavorativo delle persone, anche in ottica intersezionale; promuovere il territorio e le sue eccellenze, valorizzando le caratteristiche culturali, interculturali, naturali, storiche e produttive di prossimità; promuovere i diritti civili, la libertà e la parità di genere, per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni, attraverso iniziative, eventi, formazione e costruzione di comunità di scopo.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

Inoltre, l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 3 – Lavoro. L'associazione può avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e, ai sensi dell'art.17 del C.T.S..

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 4 – Risorse economiche. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative, contributi degli aderenti, contributi privati, persone fisiche e giuridiche, contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, donazioni e lasciti testamentari, contributi da fondazioni bancarie, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del C.T.S.. Inoltre, trae le sue risorse da collaborazioni con istituzioni pubbliche o private.

Articolo 5 – Patrimonio sociale. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) fondo di riserva;
- 4) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 – Rendicontazione. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del C.T.S., che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Gli eventuali avanzi di esercizio realizzati dall'Associazione devono essere accantonati in una apposita riserva da destinarsi, negli anni successivi, agli scopi dell'associazione stessa.

Articolo 7 – I Soci. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, si impegnano attivamente a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto. I soci minori di età esercitano tale diritto, limitato all'elettorato attivo, attraverso i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo compete, invece, solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 8 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Handwritten signature

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati. I soci hanno diritto:

- a frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- di esaminare i libri sociali;
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 10 – Organismi dell'associazione. Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del C.T.S.;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del C.T.S..

Articolo 11 – L'assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai soci tramite posta elettronica almeno 7 giorni prima della data di convocazione. Ogni socio può avere due deleghe di altri soci. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio. L'assemblea per esigenze dei soci/e può essere tenuta, anche in forma esclusiva, on-line tramite mezzi telematici.
2. L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 11 e 16, o almeno da un quinto dei soci aventi diritto al voto.
3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati iscritti da almeno tre mesi e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 16 del presente statuto.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
6. L'Assemblea ordinaria dei soci:
 - a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il rendiconto consuntivo di esercizio;
 - c) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - f) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 12 – Il consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore TRE e non superiore a NOVE nominati dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci ordinari.
5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente o di altri componenti, il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla sua reintegrazione secondo le norme stabilite al punto 8 del presente articolo.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

6. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto consuntivo di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; si può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti lavorativi inerenti le attività sociali;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma generalmente ogni tre mesi previa comunicazione del Presidente e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

8. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi nella sua interezza quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Articolo 13 – Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano a un membro del Consiglio Direttivo, nominato dallo stesso.

Articolo 14– Organo di controllo. L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato ai sensi dell'art. 30 del CTS, nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti al comma 2 del medesimo articolo 30.

Articolo 15 – Revisore. Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 – Norme di scioglimento e disposizioni finali. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, in quanto compatibili.

Firma